



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado promossa da

M.Z. in proprio

ATTORE

contro

N.M.

CONVENUTO CONTUMACE

L'attore ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale **M.N.** per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.836,50, a titolo di compenso per l'attività di assistenza difensiva svolta in favore del convenuto in un giudizio penale nel quale lo stesso era imputato del reato di occultamento o distruzione di scrittura contabili commesso nella qualità di amministratore di fatto della società Le Delizie.

La causa rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dall'art.3 comma 1, del d.l. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014 ed entrato in vigore il 9 febbraio di quest'anno.

A tale conclusione si giunge alla luce innanzitutto della considerazione che la somma oggetto della domanda di parte ricorrente, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, rientra nel limite dei cinquantamila euro fissato dalla predetta norma.



Al convenuto poi non può riconoscersi la qualità di consumatore, sebbene egli sia una persona fisica, con la conseguenza che non trova applicazione la clausola di esclusione di cui all'ultimo periodo dell'art. 3 comma 1, d.l. 132/2014. Sul punto deve infatti rammentarsi il consolidato orientamento della Suprema secondo il quale (Cass. S.U. n. 7444 del 20 marzo 2008) deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui agli artt. 3 e 33 ss. d.lgs. n. 2006 del 2005, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa (cfr. anche Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. 9 giugno 2011, n. 12685).

La predetta nozione deve essere confermata vieppiù dopo che, con il d.lgs. 130/2015, è stata recepita in Italia la direttiva 11/2013 sulle adr dei consumatori, il cui art. 4 contiene una definizione di consumatore identica a quella che si rinviene nel codice del consumo,

Orbene, poichè nel caso di specie il convenuto ha richiesto all'attore la sua prestazione professionale per una questione strettamente attinente alla propria attività imprenditoriale non può considerarsi consumatore.

Ancora, va evidenziato come la presente controversia non sia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente e alle quali, ai sensi del comma 7 dell'art.3, d.l.132/2014, non si applica la disposizione di cui al comma 1 .

Infatti quest'ultima previsione deve ritenersi limitata alle cause di cui all'art. 82 comma 1, c.p.c o a quelle di cui all'art.14 d. lgs.150/2011, dovendosi quindi ritenere che, qualora una delle parti scelga il rito sommario speciale previsto da quest'ultima disposizione, non occorra esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita.

Può peraltro escludersi che ricada nell'ambito di applicazione della norma da ultimo citata anche l'ipotesi, come quella di specie, in cui l'avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall'art. 86



c.p.c. In tale ipotesi infatti l'avvocato è contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente.

Infine occorre tener presente che l'art. 3, comma 1 d.l.132/2014 trova applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui il convenuto sia contumace, atteso che anche tale parte può considerare la convenienza di una conciliazione stragiudiziale a fronte della prospettiva di rimanere esposto all'alea e alle conseguenze del giudizio.

Non vi è necessità di far comunicare la presente ordinanza al contumace, trovando applicazione l'art. 292 penultimo comma c.p.c.

P.Q.M.

Fissa alle parti il termine di quindici giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per comunicare l'invito di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 132/2014 e rinvia la causa all'udienza del **18 febbraio 2016 h.09.30.**

Verona 02/10/2015

Il Giudice

